

TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Verbale di causa nel processo civile di primo grado iscritto al n° *omissis*/2014 R.A.C.C., iniziato con atto di citazione notificato in data 29/08/2014

da

- CLIENTI, con il procuratore avv. *omissis*

attori

contro

- BANCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il procuratore avv. *omissis*

convenuta

All'udienza del giorno 17/02/2015 ad ore 10.28 avanti al sottoscritto G.I. dott. G. Bertola sono comparsi per CLIENTI l'avv. *omissis*, oggi sostituito dall'avv. *omissis*, per BANCA l'avv. *omissis*, costituitasi con comparsa depositata in cancelleria il 22/02/2015.

Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.

Il Giudice istruttore verifica la regolare costituzione delle parti.

E' presente ai fini della pratica forense il dott. *omissis*.

Preliminarmente il Giudice dà atto che letti gli atti introduttivi dimessi dalle parti, considerata la materia oggetto del presente procedimento, letto l'art. 185 bis c.p.c. così come introdotto dall'art. 77 del D.L. 69/2013 e convertito con modificazioni con la L. 98/2013, ritenuto che, allo stato, tale proposta conciliativa o transattiva non sia formulabile da un lato perché il *thema decidendum* non si è ancora consolidato, a fronte della modificabilità e precisabilità della domanda con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., dall'altro perché il *thema probandum* non si è ancora integralmente spiegato, essendo a ciò deputata la seconda memoria di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..

Tutto ciò considerato si riserva di formulare una proposta conciliativa o transattiva nel corso del procedimento laddove ne emerga la possibilità o l'utilità e nella misura in cui la stessa si caratterizzi per essere qualcosa di diverso da una mera anticipazione di giudizio che, se non espressamente vietato da alcuna norma, non appare corretto nei confronti delle parti e comunque non opportuno.

Il Giudice rilevato che l'atto di citazione è sprovvisto dei requisiti minimi di precisione e determinatezza per ritenere adempiuto l'onere di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. apparendo le doglianze formulate in modo generico e talvolta pure ipotetico così da non poter comprendere se alcuni dei classici temi

presenti in molti giudizi afferenti alla materia bancaria siano citati in modo apodittico o afferiscano effettivamente ai rapporti bancari intercorsi tra le parti;

rilevato in particolare che l'unica doglianza a cui si affida tutto l'atto di citazione è che il tasso convenzionale si sommi a quello moratorio, mentre invece la sentenza 350/2013 della Cassazione non ha mai detto ciò e che sostenere il contrario è indice di dolo o colpa grave nell'agire in giudizio ex art. 96 comma 3 c.p.c.;

rilevato infatti che se gli attori avessero letto il contratto che producono avrebbero visto che il tasso di mora, che in effetti loro stessi indicano in atto di citazione, pur sommato in modo corretto al tasso convenzionale, è documentalmente inferiore al tasso usurario; letto l'art. 164 c. 4 c.p.c.

Dichiara

la nullità dell'atto di citazione.

Rilevata la rituale costituzione della convenuta

Assegna

agli attori termine fino al 31/03/2015 per l'integrazione dell'atto di citazione.

invia

per la prosecuzione all'udienza del 15/09/2015 ad ore 9.00

Verbale chiuso ad ore 10:31

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- Dott. Giorgio Bertola -

TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Verbale di causa nel processo civile di primo grado iscritto al n° *omissis*/2014 R.A.C.C., iniziato con atto di citazione notificato in data 25/08/2014

da

- CLIENTI, con il procuratore avv. *omissis*

attori

contro

- BANCA., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. *omissis*

convenuta

All'udienza del giorno 17/02/2015 ad ore 10.35 avanti al sottoscritto G.I. dott. G. Bertola sono comparsi per CLIENTI l'avv. *omissis*, oggi sostituita dall'avv. *omissis*, per BANCA l'avv. *omissis*, costituitasi con comparsa depositata in cancelleria il 20/01/2015.

Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.

Il Giudice istruttore verifica la regolare costituzione delle parti.

Sono personalmente presenti

E' presente ai fini della pratica forense il dott. *omissis*.

Preliminarmente il Giudice dà atto che, letti gli atti introduttivi dimessi dalle parti, considerata la materia oggetto del presente procedimento, letto l'art. 185 bis c.p.c. così come introdotto dall'art. 77 del D.L. 69/2013 e convertito con modificazioni con la L. 98/2013, ritenuto che, allo stato, tale proposta conciliativa o transattiva non sia formulabile da un lato perché il *thema decidendum* non si è ancora consolidato, a fronte della modificabilità e precisabilità della domanda con la prima memoria ex art. 183 c. 1 c.p.c., dall'altro perché il *thema probandum* non si è ancora integralmente spiegato, essendo a ciò depurata la seconda memoria di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..

Tutto ciò considerato si riserva di formulare una proposta conciliativa o transattiva nel corso del procedimento laddove ne emerga la possibilità o l'utilità e nella misura in cui la stessa si caratterizzi per essere qualcosa di diverso da una mera anticipazione di giudizio che, se non espressamente vietato da alcuna norma, non appare corretto nei confronti delle parti e comunque non opportuno.

Rilevato che l'atto di citazione è sprovvisto dei requisiti minimi di precisione e determinatezza per ritenere adempiuto l'onere di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. apparendo le doglianze formulate in modo generico e talvolta pure ipotetico così da non poter comprendere se alcuni dei classici temi presenti in molti giudizi afferenti alla materia bancaria siano citati in modo apodittico o afferiscano effettivamente ai rapporti bancari intercorsi tra le parti;

rilevato in particolare che l'unica doglianza a cui si affida tutto l'atto di citazione è che il tasso convenzionale si sommi a quello moratorio, mentre invece la sentenza 350/2013 della Cassazione non ha mai detto ciò e che sostenere il contrario è indice di dolo o colpa grave nell'agire in giudizio ex art. 96 comma 3 c.p.c.;

rilevato infatti che se gli attori avessero letto il contratto che producono avrebbero visto che il tasso di mora, che in effetti loro stessi indicano in atto di citazione, pur sommato in modo corretto al tasso convenzionale, è documentalmente inferiore al tasso usurario; letto l'art. 164 c.p.c.

Dichiara

la nullità dell'atto di citazione.

Rilevata la rituale costituzione della convenuta

Assegna

agli attori termine fino al 31/03/2015 per l'integrazione dell'atto di citazione.

Rinvia

all'udienza del 15/09/2015 ad ore 9.00.

Verbale chiuso ad ore 10:36

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- Dott. Giorgio Bertola -

**Il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*